



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI**

**ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**ORDINANZA DEL SINDACO  
NUMERO 13 DEL 14/04/2020**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL  
CIMITERO COMUNALE FINO AL 03/05/2020**

**ATTIVITA' PRODUTTIVE  
IL SINDACO**

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTI:

- l'ordinanza del Ministro della Salute 8 marzo 2020 ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 10 aprile 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", valido fino al 3 maggio 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13/04/2020.

VISTE le ordinanze del Sindaco n. 5 del 13/03/2020 e n. 11 del 03/04/2020, con le quali si è disposta la chiusura al pubblico del cimitero comunale fino al 13/04/2020.

CONSIDERATO il protrarsi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia.

DATO ATTO che nei provvedimenti emanati finora, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

CONSIDERATO che:

- i suddetti provvedimenti pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Jesolo e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei provvedimenti citati.

RITENUTO quindi di disporre la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 3 maggio 2020 incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone.

DATO ATTO che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno del cimitero comunale, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

RITENUTO di:

- procedere nuovamente in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico così da permettere iniziative volte a contenere la diffusione del virus COVID-19;
- di dover ricorrere nella circostanza al potere contingibile e urgente, configurandosi la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute dei cittadini, in via precauzionale.

VISTI:

- l'art. 32 della l. n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 50 del d.lgs n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;
- lo Statuto comunale;
- l'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 che prevede le sanzioni amministrative per chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità.

#### ORDINA

- la chiusura al pubblico del cimitero comunale, sino al giorno 3 maggio 2020 incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone;
- la sospensione, all'interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
- di garantire la disponibilità della camera mortuaria del cimitero comunale per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie cittadine o provinciali.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e **l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 con la sanzione amministrativa che va da 400 a 3.000 euro.**

#### DEMANDA

di far rispettare le previsioni della presente Ordinanza alla Polizia Locale, alla Polizia di Stato del Locale Commissariato di P.S. e all'Arma dei Carabinieri della locale Stazione.

Si dà atto che la presente ordinanza:

- è comunicata alla società Jesolo Patrimonio S.r.l.;
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

#### INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso. Che potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO  
Valerio Zoggia

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.